

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2384

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCO, RENZULLI

Riordinamento dei ruoli e nuove norme in materia di reclutamento, di stato e di avanzamento dei quadri intermedi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Presentata l'11 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la nuova ristrutturazione delle Forze armate, motivata anche dalla recente distensione tra Est e Ovest, si viene ridisegnando una nuova configurazione strategica della difesa militare.

È stato già da tempo avviato un processo di ridimensionamento del servizio militare di leva, quale premessa per la costituzione di un esercito professionale, altamente qualificato. Il nuovo modello di difesa comporta, tra l'altro, anche una profonda modificazione nei vari comparti delle Forze armate. Sul piano normativo la stessa validità di alcune norme riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali secondo quanto sancisce la legge 27 dicembre 1990, n. 404, è venuta meno.

Recentemente lo stesso Ministro della difesa ha approntato un disegno di legge riguardante norme per il servizio militare nel cui ambito è compreso anche il riordino dei ruoli dei sottufficiali.

L'ordinamento delle Forze armate è purtroppo basato su un insieme di leggi che sono state emanate in momenti successivi ed in particolari situazioni, spesso sotto la spinta di sollecitazioni; in altri termini si è in presenza di una normativa farraginosa e complicata, per molti aspetti non più rispondente alla realtà ed alle esigenze attuali.

È giunto il momento, a nostro avviso, di affrontare in modo radicalmente nuovo la questione relativa alla condizione del sottufficiale, predisponendo un apposito di-

spositivo legislativo. Le norme che seguono vogliono porre il problema nel modo più completo possibile per cercare di risolverlo positivamente. Non c'è bisogno di un particolare commento illustrativo agli articoli che compongono la presente proposta di legge. In questa sede piace semplicemente ricordare che per la

stesura della proposta abbiamo voluto tenere nel debito conto il parere espresso in merito dal Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) circa la tutela degli interessi del personale ed il futuro assetto delle carriere per una giusta collocazione dei compiti e delle responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I ORDINAMENTO

ART. 1.

(Istituzione dei ruoli dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali del ruolo tecnico amministrativo-operativo - RTAO).

1. Il personale appartenente ai quadri intermedi in servizio permanente dell'Esercito, con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri, per i quali sono fatte salve le specifiche norme vigenti, della Marina e dell'Aeronautica militare è inquadrato nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:

- a) ruolo dei sergenti;
- b) ruolo dei marescialli;
- c) ruolo tecnico amministrativo-operativo (RTAO).

2. Al personale inquadrato nel ruolo dei sergenti si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599. Al personale inquadrato nei ruoli dei marescialli e degli ufficiali RTAO si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato, per ciascun ruolo, al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età, cui segue la collocazione nella categoria dell'ausiliaria.

3. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite mansioni esecutive consistenti nello svolgimento di attività amministrative o tecniche che richiedono conoscenze specialistiche e re-

sponsabilità personali, nonché il comando di più militari in servizio.

4. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale. In tale ambito:

a) sono normalmente preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione, di indirizzo e di coordinamento del personale subordinato;

c) espletano mansioni la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate;

d) sono gli immediati collaboratori degli ufficiali, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza.

5. Il personale appartenente al RTAO svolge con carattere prioritario funzioni con responsabilità di comando ed amministrative, di indirizzo, di coordinamento, oltre alle funzioni di cui al comma 4, quando implicino un maggior livello di responsabilità.

6. Il ruolo tecnico amministrativo (RTA) è soppresso ed i relativi organici sono assorbiti dal RTAO.

7. I tenenti e sottotenenti di vascello RTA, alla data di entrata in vigore della presente legge, transitano nel RTAO con il grado di capitano, e, rispettivamente, di tenente di vascello, mantenendo l'anzianità acquisita nel grado.

8. I capitani e tenenti di vascello RTA alla data di entrata in vigore della presente legge transitano nel RTAO con il grado di maggiore e, rispettivamente, capitano di corvetta.

9. I quadri intermedi delle Forze armate svolgono, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle leggi che lo prevedono.

ART. 2.

(Articolazione dei ruoli).

1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

- a) Esercito:
 - 1) sergente;
 - 2) sergente maggiore;
- b) Marina:
 - 1) sergente;
 - 2) secondo capo;
- c) Aeronautica:
 - 1) sergente;
 - 2) sergente maggiore.

2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:

- a) Esercito:
 - 1) maresciallo ordinario;
 - 2) maresciallo capo;
 - 3) maresciallo maggiore;
- b) Marina:
 - 1) capo di terza classe;
 - 2) capo di seconda classe;
 - 3) capo di prima classe;
- c) Aeronautica militare:
 - 1) maresciallo di terza classe;
 - 2) maresciallo di seconda classe;
 - 3) maresciallo di prima classe.

3. Il RTAO è articolato nei seguenti gradi per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare:

- a) tenente o sottotenente di vascello (RTAO);
- b) capitano o tenente di vascello (RTAO).

ART. 3.

(Organici).

1. Ferme restando le consistenze massime degli organici della categoria dei sot-

tufficiali in servizio permanente delle Forze armate stabilite dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, la dotazione organica per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge è determinata nel modo seguente:

a) Esercito:

- 1) sergenti 3.566;
- 2) marescialli 17.834;
- 3) RTAO 6.300;
- 4) RTA -.

b) Marina:

- 1) sergenti 2.244;
- 2) marescialli 11.087;
- 3) TAO 1.969;
- 4) RTA -;

c) Capitanerie di porto:

- 1) sergenti 601;
- 2) marescialli 2.972;
- 3) TAO 527;
- 4) RTA -;

d) Aeronautica militare:

- 1) sergenti 5.036;
- 2) marescialli 24.877;
- 3) RTAO 4.421;
- 4) RTA -.

2. La determinazione annuale dei contingenti dei vari gradi per ciascun ruolo, ai fini delle promozioni da conferire al personale che nell'anno maturi le condizioni previste per l'avanzamento, e la programmazione decennale delle immissioni nei ruoli istituiti con la presente legge sono regolati con le medesime modalità di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

CAPO II RECLUTAMENTO

ART. 4.

(Avanzamenti).

1. I militari in ferma di leva prolungata possono conseguire previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, non prima del compimento del settimo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe o aviere scelto.

2. Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, i sottocapi e i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

3. I caporal maggiori, sottocapi e i primi avieri al trentaseiesimo mese possono essere trattenuti in servizio in relazione ai posti disponibili nel ruolo dei sergenti nell'ambito di ciascuna Forza armata, con riferimento alla programmazione decennale di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per partecipare, a richiesta, ad un corso di qualificazione della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, sono ammessi, nell'ambito delle dotazioni massime esistenti, ad un concorso interno per titoli ed esami per la promozione al grado di sergente in servizio permanente effettivo (s.p.e.). Le materie degli esami, la valutazione dei titoli preferenziali e le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, con il quale sono altresì nominate apposite commissioni per ciascuna Forza armata, per l'espletamento del concorso e per la formazione della graduatoria. La valutazione finale di cia-

scun concorrente ai fini della predetta graduatoria è espressa in trentesimi.

4. Il trattenimento in servizio dei caporal maggiori, dei sottocapi e dei primi avieri per la partecipazione al corso di cui al comma 3 è disposto da apposite commissioni per ciascuna Forza armata, previa selezione per titoli nei confronti dei candidati che abbiano presentato domanda e che abbiano completato il periodo di ferma senza demerito.

5. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conferimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre il compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio. Il personale non vincitore del concorso di cui al comma 3 è collocato in congedo illimitato. Al medesimo compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a sessanta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio comunque prestato.

6. Ai caporal maggiori, ai sottocapi ed ai primi avieri impossibilitati a frequentare il corso o a partecipare al concorso di cui al comma 3 per una delle cause individuate all'articolo 7 è concessa per una sola volta una rafferma per la partecipazione al primo corso o al primo concorso utile successivo.

7. Ad integrazione di quanto stabilito dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, al caporal maggiore, al sottocapo o al primo aviere di cui alla stessa tabella compete, a partire dal ventiquattresimo mese di servizio, la paga giornaliera corrispondente al 90 per cento del valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente.

8. I caporal maggiori, o gradi corrispondenti, dichiarati idonei e non iscritti nel ruolo sergenti in servizio permanente effettivo per insufficienza di posti sono trattenuti in servizio fino al verificarsi della prima vacanza utile per le nomine a sergente.

9. L'articolo 36 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogato.

ART. 5.

(Reclutamento dei marescialli).

1. In rapporto alle consistenze massime degli organici di cui all'articolo 3 e con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, i marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, sono tratti:

a) per il 70 per cento dei posti disponibili in organico, dagli allievi provenienti dalle rispettive scuole. Gli allievi sono arruolati con ferma di due anni tramite concorsi banditi dal Ministro della difesa;

b) per il 30 per cento dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti, tramite concorso riservato per l'ammissione ad un corso almeno semestrale. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti dalla lettera a).

2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 possono partecipare:

a) i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi in condanne per delitti o nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli incarichi delle specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

4) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età alla data prevista per la scadenza delle domande.

Per coloro che abbiano già prestato servizio militare di leva o volontario il limite massimo è elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

5) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti al ruolo dei sergenti, i militari ed i graduati in ferma di leva prolungata o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza per la presentazione delle domande:

1) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

3) abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a « nella media », o giudizio corrispondente.

3. Ai concorsi di cui alla lettera *b)* del comma 1 possono partecipare gli appartenenti al ruolo dei sergenti sprovvisti di titolo di scuola media superiore che, alla scadenza prevista dal bando di concorso:

a) non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

b) abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio corrispondente;

c) abbiano prestato almeno otto anni di servizio.

4. Il Ministro della difesa ha facoltà di ripartire i posti disponibili a concorso tra le categorie di cui al comma 1 in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata.

5. Nell'indire i concorsi di cui al comma 2 il Ministro della difesa, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli di ciascuna Forza armata, può definire le percentuali di posti da riservare rispettivamente ai giovani di cui alla lettera *a)*

del comma 2 ed al personale di cui alla lettera *b*) del comma 2, nonché le percentuali di posti da riservare eventualmente al personale in servizio od in congedo. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresi la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa per ciascuna Forza armata.

6. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 2 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione della durata di almeno dodici mesi, completato eventualmente da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni ed agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica ed attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del corso, frequentato in qualità di allievo, il predetto personale sostiene un esame di idoneità per la nomina a maresciallo ordinario in servizio permanente effettivo, il cui risultato determina la nuova anzianità relativa. Il punteggio finale dell'esame di ciascun allievo è espresso in trentesimi. Durante la frequenza del suddetto corso, tutti gli allievi hanno lo stato giuridico di militari di truppa in ferma volontaria.

7. Con riferimento ai vincitori di concorso di cui al comma 2, al termine del secondo anno di ferma, l'allievo idoneo viene nominato maresciallo ordinario in servizio permanente effettivo, nell'ambito dei contingenti fissati annualmente, e viene inviato alla scuola di specializzazione e successivamente ai reparti d'impiego.

8. Le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati di cui al comma 1, lettera *b*), la determinazione dei titoli, la nomina delle commissioni e la formazione della graduatoria sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. Il personale ammesso è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario.

ART. 6.

(Immissione nel ruolo degli ufficiali del ruolo tecnico amministrativo-operativo - RTAO).

1. Gli ufficiali RTAO in servizio permanente effettivo sono tratti, annualmente, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 3, comma 2, tramite concorso riservato per titoli ed esami, dai marescialli maggiori e dai marescialli capi, questi ultimi con almeno quattro anni di anzianità nel grado, i quali:

a) abbiano riportato qualifica non inferiore a « superiore alla media » nell'ultimo biennio;

b) non siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare, sospesi dall'impiego o in aspettativa.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere ripartiti per specialità, specializzazioni o arma, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata.

3. La partecipazione al concorso non è consentita al personale che abbia riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi.

4. Per il concorso di cui al comma 1 i titoli sono ricavati per il 50 per cento dai corsi di formazione svolti e dalle relative graduatorie e per il restante 50 per cento dalla documentazione caratteristica e matricolare relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornati alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale vertenti su materie di cultura generale o di carattere tecnico-professionale. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

5. Per la nomina delle commissioni valgono le disposizioni del comma 3 dell'articolo 4.

6. Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami, esprimendo un giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 50 per cento del totale attribuibile è riferito ai

titoli ed il restante 50 per cento ai risultati degli esami; compilano successivamente la graduatoria finale in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente.

7. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e l'età.

8. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina a tenente RTAO nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del concorso, con decorrenza dalla data del decreto del Ministro della difesa con il quale sono approvate le graduatorie stesse.

ART. 7.

(Corsi di particolare livello tecnico).

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, ivi compresi quelli svolti durante la formazione iniziale, determinati con decreto del Ministro della difesa, è subordinata al vincolo di una permanenza in servizio di almeno cinque anni a decorrere dalla data di superamento del corso di specializzazione ed all'effettivo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico.

2. Il conseguimento delle specializzazioni di particolare livello tecnico di cui al comma 1 determina un punteggio preferenziale per le graduatorie dei concorsi riservati di cui alla presente legge.

CAPO III

AVANZAMENTO

ART. 8.

(Ordinamento gerarchico dei ruoli).

1. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi dei quadri intermedi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare con corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di

polizia sono riportati nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 9.

(Tipologia di avanzamento).

1. L'avanzamento dei quadri intermedi ha luogo:

- a) per anzianità;
- b) a scelta;
- c) per meriti eccezionali.

2. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si effettua secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 10.

(Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio. Espletamento di corsi ed esami).

1. I quadri intermedi in servizio permanente non sono valutati per l'avanzamento se non abbiano compiuto, a seconda della Forza armata o del corpo di appartenenza, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco, e non abbiano superato i corsi e gli esami secondo quanto stabilito per l'Esercito dalla tabella B allegata alla presente legge e dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare.

ART. 11.

(Determinazione aliquote di avanzamento).

1. I quadri intermedi da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa entro il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 12.

(Inclusione ed esclusione nelle quote).

1. Nelle quote di cui all'articolo 11 sono inclusi tutti i quadri intermedi che

alla data del 31 ottobre di ogni anno abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 10 e di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

2. Dalle quote di cui all'articolo 11 sono esclusi i quadri intermedi che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, sottoposti a procedimenti disciplinari, sospesi dall'impiego, impediti da infermità temporanea debitamente accertata o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

ART. 13.

(Eclusione dalla valutazione).

1. Nei riguardi dei quadri intermedi esclusi dalle quote di cui all'articolo 11 per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 10, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'articolo 12, è apposta riserva fino al cessare delle cause di impedimento.

2. Al venir meno delle cause di impedimento, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima quota utile per la valutazione.

ART. 14.

(Avanzamento ad anzianità).

1. I quadri intermedi iscritti nel quadro di avanzamento per anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado, previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

2. I quadri intermedi esclusi dalle aliquote per i motivi di cui al comma 2 dell'articolo 12 sono promossi nell'avanzamento per anzianità, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

ART. 15.

(Quadri intermedi non inclusi in quota).

1. I quadri intermedi che hanno maturato i previsti requisiti per essere inclusi in aliquota e che non vi possono essere compresi perché divenuti inabili al servizio incondizionato, perché deceduti o per raggiunti limiti di età, e coloro che, inclusi in aliquota, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, previo giudizio di idoneità.

2. I quadri intermedi nelle stesse condizioni di cui al comma 1, dopo essere stati inclusi nei quadri di avanzamento, sono promossi con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 16.

(Avanzamento a scelta).

1. Nell'avanzamento a scelta il numero delle promozioni da effettuare è con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 17.

(Avanzamento straordinario per meriti eccezionali).

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del quadro intermedio che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica militare.

2. Il quadro intermedio riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza

dalla data della proposta. I quadri intermedi riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il quadro intermedio gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

4. Sulla proposta decide il Ministro della difesa, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento.

5. L'avanzamento per meriti eccezionali dei quadri intermedi, anche se proposto in data anteriore, avviene dopo aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita, per l'avanzamento per anzianità ed a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, dopo aver maturato le condizioni di cui all'articolo 10 ed a condizione di non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

6. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

7. Il quadro intermedio promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i quadri intermedi aventi la stessa anzianità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI RACCORDO CON LA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 212

ART. 18.

(Ripetizione della valutazione).

1. All'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, come modificato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I quadri intermedi giudicati non idonei sono valutati nuovamente. A tale fine

sono inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. ».

ART. 19.

(Promozione dei quadri intermedi in particolari condizioni).

1. I quadri intermedi che hanno maturato i previsti requisiti per essere inclusi in aliquota e non vi possono essere compresi perché divenuti inabili al servizio incondizionato, perché deceduti o per raggiunti limiti di età, e coloro che, inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle stesse condizioni prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, previo giudizio di idoneità.

2. I quadri intermedi nelle stesse condizioni di cui al comma 1, dopo essere stati inclusi nei quadri di avanzamento, sono promossi con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 20.

(Equipollenza dei titoli).

1. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

(Estensione dell'indennità di rischio ad ufficiali del ruolo tecnico amministrativo-operativo-RTAO).

1. Gli ufficiali del RTAO mantengono le indennità di rischio del ruolo di provenienza, calcolate in base alle tabelle previste per il nuovo inquadramento.

ART. 22.

(Abrogazione di articoli della legge 10 maggio 1983, n. 212).

1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

(Inquadramento e avanzamento del personale in servizio).

1. In relazione alle specifiche situazioni organiche e funzionali di ciascuna Forza armata, il personale che riveste i gradi di sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e la qualifica di maresciallo maggiore aiutante e corrispondenti è inquadrato e promosso nei gradi superiori con le modalità indicate alla tabella D allegata alla presente legge.

ART. 24.

(Inquadramento ed avanzamento dei sergenti).

1. I sergenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al maturare delle condizioni di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono inquadrati direttamente nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario e corrispondenti.

2. Agli allievi sottufficiali arruolati o in corso di arruolamento in esecuzione di bandi già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad essere conferito il grado di sergente in ferma volontaria dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese

di servizio dall'arruolamento. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei marescialli ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. I sergenti dichiarati idonei precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti, a prescindere dalle vacanze esistenti nel ruolo nell'anno in cui vengono effettuate le nomine, nei rispettivi ruoli dei marescialli in servizio permanente, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del proprio corso di appartenenza, con il grado di maresciallo ordinario o corrispondente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma contratta.

4. I sergenti dichiarati non idonei precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati in congedo, con decreto del Ministro della difesa, a decorrere dalla data dello stesso provvedimento.

5. I sergenti di complemento di cui all'articolo 4, in servizio alla data del 1° gennaio 1993, nonché i militari in ferma di leva prolungata che saranno promossi sergenti di complemento entro il 31 dicembre 1993, possono essere trattenuti in servizio in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ad un concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio permanente effettivo, di cui all'articolo 1, con il grado di sergente anche in eccedenza all'organico risultante dalla somma degli organici dei ruoli di cui all'articolo 3. Il transito nel ruolo dei sergenti avviene con decorrenza retroattiva al compimento del trentaseiesimo mese di servizio. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto del presente comma saranno riassorbite in un arco di tempo di sei anni a partire dalla data del 1° gennaio 1993.

6. Il reinquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire senza determinare scavalcamenti nei confronti dei sergenti maggiori in servizio alla data del 1° gennaio 1993.

ART. 25.

(Eccedenze organiche).

1. Per un arco di tempo di quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse eventuali eccedenze negli organici dei ruoli dei marescialli e degli ufficiali RTAO in conseguenza dell'applicazione della presente legge, che, anche allo scopo di consentire i reclutamenti annuali nei ruoli dei sergenti e dei marescialli, nonché le immissioni annuali nei ruoli degli ufficiali RTAO previste al comma 2 dell'articolo 3, saranno progressivamente assorbite con le vacanze esistenti in uno o più dei ruoli di cui all'articolo 1.

ART. 26.

(Modalità di inquadramento dei quadri intermedi).

1. L'immissione nei nuovi ruoli è effettuata sulla base dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

2. Per effettuare gli inquadramenti e le promozioni previsti dalla presente legge si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nel grado, dalla frequenza e dal superamento di corsi ed esami di cui alle tabelle B/1, B/2 e B/3 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'aver compiuto periodi minimi di comando, di imbarco o di attribuzioni specifiche.

ART. 27.

(Passaggio al nuovo sistema di avanzamento).

1. Restano valide le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I sottufficiali esclusi dalle suddette aliquote, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, a seconda del punteggio glo-

bale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e sono promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore.

ART. 28.

(Soppressione della qualifica di « aiutante »).

1. La qualifica di « aiutante » e corrispondenti, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è soppressa.

ART. 29.

(Norme per i sottufficiali musicanti delle tre Forze armate e per i sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare).

1. Le disposizioni di cui ai capi III, IV e V si applicano anche ai sottufficiali musicanti delle tre Forze armate.

2. Ai sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni di cui al capo V.

ART. 30.

(Sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824).

1. Il ruolo dei sottufficiali di complemento di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è soppresso.

2. I sottufficiali di complemento di cui al comma 1 attualmente in servizio acquisiscono lo stato giuridico del servizio permanente e transitano nei nuovi ruoli dei quadri intermedi secondo le disposizioni transitorie previste per i sottufficiali del servizio permanente.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 8)

*Successione gerarchica e corrispondenza dei ruoli e dei gradi dei quadri intermedi
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza
con le qualifiche della Polizia di Stato*

RUOLO	ESERCITO		MARINA	AERONAUTICA MILITARE	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA DI STATO
	Arma dei carabinieri	Altre armi e corpi				
ufficiali RTAO	carica speciale aiutante	capitano	tenente di vascello	capitano	carica speciale aiutante	qualifica finale ruolo superiore
	carica speciale	tenente	sottotenente di vascello	tenente	carica speciale	qualifica iniziale
	maresciallo maggiore	maresciallo maggiore	capo di prima classe	maresciallo di prima classe	maresciallo maggiore	qualifica finale
marescialli	maresciallo capo	maresciallo capo	capo di seconda classe	maresciallo di seconda classe	maresciallo capo	qualifica intermedia ruolo ispettori
	maresciallo ordinario	maresciallo ordinario	capo di terza classe	maresciallo di terza classe	maresciallo ordinario	qualifica iniziale
	brigadiere	sergente maggiore	secondo capo	sergente maggiore	brigadiere	qualifica finale
sergenti	vice brigadiere	sergente	sergente	sergente	vice brigadiere	ruolo investigativo qualifica iniziale

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B
(articolo 10)

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
Da	A		Corsi (b)	Esami
tenente	capitano RTAO	fermo restando l'obbligo di espletare le mansioni dell'incarico di appartenenza	—	anzianità
maresciallo maggiore	tenente RTAO	—	—	concorso
maresciallo capo	maresciallo maggiore	4 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti oppure 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (a)	—	anzianità
maresciallo ordinario	maresciallo capo	3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti oppure 3 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (a)	—	anzianità
sergente maggiore	maresciallo ordinario	—	—	concorso
sergente	sergente maggiore	4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti oppure 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nella specializzazione (a)	—	anzianità

(a) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

(b) Il Ministro della difesa ha la facoltà di istituire, con proprio decreto, corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei quadri intermedi e delle particolari necessità di servizio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C
(articolo 9)Forme di avanzamento dei sottufficiali
in servizio permanente ¹⁾

Da	GRADI O QUALIFICA		FORME DI AVANZAMENTO	PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO
		A		
capitano RTAO	maggiore RTAO		anzianità	il giorno prima del collocamento in congedo ²⁾
tenente RTAO	capitano RTAO		anzianità	7 anni
maresciallo maggiore	tenente RTAO		concorso	4 anni dalla nomina a maresciallo capo
maresciallo capo e gradi corrispondenti	maresciallo maggiore e gradi corrispondenti		anzianità	7 anni
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	maresciallo capo e gradi corrispondenti		anzianità	6 anni
sergente maggiore e gradi corrispondenti - sergente + 8 anni di servizio	maresciallo ordinario e gradi corrispondenti		concorso	
sergente	sergente maggiore e gradi corrispondenti		scelta	7 anni

Nota:

1) Per gli ufficiali provenienti dal ruolo tecnico amministrativo si applicano, se più favorevoli, le precedenti norme di avanzamento.

2) Ai sensi dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D
(articolo 23)*Riordinamento dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento
ed avanzamento dei quadri intermedi (ex sottufficiali)
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare*

REQUISITI MINIMI RICHIESTI	GRADO	RUOLO
maresciallo maggiore « A » e maresciallo maggiore + 32 anni	capitano	ruolo tecnico amministrativo operativo (RTAO)
maresciallo maggiore - 32 anni e maresciallo capo + 18 anni	tenente	
maresciallo capo - 18 anni, maresciallo ordinario + 11 anni, sergente maggiore + 14 anni	maresciallo maggiore	
maresciallo ordinario - 12 anni, sergente maggiore + 7 anni	maresciallo capo	marescialli
sergente maggiore - 7 anni	maresciallo ordinario	

1) Gli anni sono calcolati dalla nomina a sergente.